



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

www.guardiacostiera.gov.it/ancona - tel. 071/227581 - PEC: dm.ancona@pec.mit.gov.it

Modifiche all'Ordinanza nr.121/2013

Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Ancona:

- Visti gli artt. 62, 63, 68 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima), nonché l'art. 104, comma 1, lett. v, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112;
- Vista la propria Ordinanza n. 121/2013 del 30.08.2013 recante il *"Regolamento del porto di Senigallia"*;
- Visto il parere prot. nr. 24.874 del 20.04.2023 rilasciato dal Comune di Senigallia *"Area Ambiente/Porto-Demanio Marittimo-Verde pubblico"*, inerente il N.O. per quanto di competenza;
- Visto il parere assunto a prot. nr. 16376 in data 29.03.2023 del *"Sportello Unico Attività Produttive Area Attività Istituzionali/ SUAP e Attività Economiche/ Promozione Turistica"* inerente le modifiche del regolamento portuale del porto di Senigallia;
- Vista la concessione n. 22 del 25.05.2007 rilasciata dal Comune di Senigallia alla Società GESTIPORT spa, con scadenza il 31.12.2026, in ossequio alla quale è destinata al lavaggio e assistenza delle imbarcazioni, un'area portuale di mq. 625, presso il molo di ponente del porto di Senigallia, di fronte alla darsena turistica;
- Vista la concessione n. 32 del mese di settembre 2022 rilasciata dal Comune di Senigallia alla Società GESTIPORT spa con scadenza il 31.12.2023, in ossequio alla quale è destinata alla sola manutenzione e rimessaggio di imbarcazioni, in un'area portuale di mq. 651,53 presso il molo di ponente del porto di Senigallia, di fronte alla darsena turistica;
- Ritenuto che alla luce delle concessioni demaniali rilasciate dal Comune di Senigallia nelle aree portuali destinate al lavaggio, manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni, come sopra menzionate, sussiste la necessità di aggiornare il regolamento del porto di Senigallia, emanato con Ordinanza n. 121/2013 del 30.08.2013 della Capitaneria di Porto di Ancona;
- Dato atto delle interlocuzioni con l'Ufficio Locale Marittimo di Senigallia e con il concessionario, conservate agli atti d'ufficio;

O R D I N A

Articolo 1

L'art. 16 dell'ordinanza 121/2013 è così modificato:

1. L'area evidenziata in arancione nell'allegata planimetria (allegato unico) è destinata, sotto la diretta responsabilità del concessionario, alla manutenzione e rimessaggio ovvero a semplici lavori di carpenteria navale o meccanica, su unità da pesca o da diporto.
2. Le lavorazioni di cui al comma 1:
 - a. comprendono, a titolo esemplificativo, la pulitura, carteggiatura e pitturazione dell'opera viva e dello scafo (esclusivamente l'uso del pennello o del rullo), sostituzione zinchi e sostituzioni eliche e simili;
 - b. non comprendono tutte le manutenzione straordinaria alle sovrastrutture dello scafo, le operazioni di lavaggio della carena con il metodo dell'idropittura a getto, la sabbiatura e l'uso della fiamma libera per operazioni di sverniciatura.
3. Il concessionario, nell'area di cui al comma 1, ha l'onere di:
 - a. realizzare idonee delimitazioni al fine di impedire la circolazione o la sosta dei veicoli;
 - b. vigilare sull'attività posta in essere, segnalando tempestivamente all'Autorità Marittima condotte potenzialmente lesive dell'ambiente o costituenti rischi per la sicurezza.

Articolo 2

L'art. 17 dell'ordinanza 121/2013 è così modificato:

1. Nell'area di cui al precedente art. 16:
 - a. nel caso in cui abbiano luogo operazioni di pitturazione, gli esecutori hanno l'obbligo di stendere, preliminarmente, uno o più teli impermeabili sulla pavimentazione dell'area occupata al fine di impedire colaggi o comunque dispersione incontrollata dei prodotti utilizzati.
 - b. a seguito di qualsiasi intervento eseguito, l'area dovrà essere pulita e rimessa in pristino stato al termine di ciascuna giornata;
 - c. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di garantire condizioni di sicurezza adeguate.
 - d. l'accesso e l'utilizzo dell'area è gestito dal concessionario che dovrà applicare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 nonché ogni utile accorgimento ai fine della tutela dell'ambiente.

Articolo 3

L'art. 19 dell'ordinanza 121/2013 è così modificato:

1. Chiunque intenda utilizzare l'area di cui al precedente articolo n. 16 dovrà richiedere l'accesso al concessionario, con le modalità da questi richieste, anche ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d., ai prendendo visione delle limitazioni all'utilizzo, comunicando altresì la data di messa a mare dell'unità o, comunque, di rilascio dell'area occupata.

IL COMANDANTE

Capitano di Vascello (CP)

Donato DE CAROLIS